TRASFERIMENTI DI UFFICIO DI MAGISTRATI PER ASSICURARE LA COPERTURA DI UFFICI GIUDIZIARI NON RICHIESTI

Art. 3

Ulteriori trasferimenti di ufficio

I magistrati trasferiti di ufficio a norma del presente decreto non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento di ufficio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1991, non più in vigore dal 31 luglio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimenti-di-ufficio-di-magistrati-per-assicurare-la-copertura-di/art-3-ulteriori-trasferimenti-di-ufficio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it